

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 19 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E TERRENI DI COLTURA PER IL SERVIZIO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELLA SOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO PER 60 MESI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER UN IMPORTO TOTALE PRESUNTO, POSTO A BASE D'ASTA, PARI AD EURO 935.950,00 IVA ESCLUSA. N. GARA: 7815102

## 1. PREMESSE

Con Delibera n. 880/2020 del 22/7/2020 è stata indetta la Gara europea per l'affidamento della fornitura per 60 (sessanta) mesi di materiali di consumo e terreni di coltura per il servizio di procreazione medicalmente assistita occorrenti all'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Importo totale presunto, posto a base d'asta, pari ad € 935.950,00 IVA ESCLUSA.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con modalità telematica, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è Catanzaro [codice NUTS: IFT63]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Rag. Anna Curcio, funzionario della SOC Provveditorato con incarico di funzione organizzativa "*Forniture ed appalti di beni e servizi*";

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, è la Dr.ssa. Rita Morrillo, Direttore ff. della SOC Farmacia Ospedaliera;

**La procedura verrà espletata in sedute riservate salvo comunicazioni per posta certificata.**

## 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1. Disciplinare di gara con allegati:
  - All. n.1 - Istanza di partecipazione;
  - All. n. 2 – Capitolato tecnico;
  - All. n. 3 – DGUE;

- All. n. 4 – Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- All. n. 5 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
- All. n. 6 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- All. n. 7 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- All. n. 8 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
- All. n. 9 - Informativa per il trattamento dei dati personali;
- All. n. 10 – Patto di integrità;
- All. n. 11 - Disciplinare Telematico;
- All. n. 12 - Timing Di Gara;
- All. A – descrizione lotti e quantità annuali;
- All. B – elenco lotti e cig.

La procedura di gara ufficiale in formato elettronico, firmata digitalmente è pubblicata sul profilo committente [www.aocatanzaro.it](http://www.aocatanzaro.it) – Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e Gare, nonché all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio), nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

## **2.2 Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite l'apposita funzione 'Chiarimenti' posta all'interno della scheda di gara, le cui istruzioni sono contenute nell'allegato 'Disciplinare telematico', almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello sopraindicato non saranno considerate.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet [www.aocatanzaro.it](http://www.aocatanzaro.it) Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare e all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della procedura stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUCE, alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel Bando di gara o nel Disciplinare, la relativa variazione e comunicazione avverrà, **esclusivamente**, attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUCE. Il testo della pubblicazione integrativa o rettificativa verrà compilato online, previo testo firmato dal R.U.P., senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUCE nel formulario di pertinenza entro 12 (dodici) giorni continuativi prima della data fissata per la presentazione delle offerte, farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

Copia integrale dell'avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito web della A.O.P.C.

Nel caso in cui venissero richiesti, e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige di refusi, precisazioni e quant'altro, attinenti le modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a pubblicarne avviso sul sito [www.aocatanzaro.it](http://www.aocatanzaro.it), all'interno della pagina del bando in questione, e all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio) in corrispondenza della specifica procedura di gara al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti. L'avvenuta pubblicazione sul sito, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

### **2.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- all'indirizzo PEC: [areabenieservizi@pecaocz.it](mailto:areabenieservizi@pecaocz.it) e/o [acurcio@aocz.it](mailto:acurcio@aocz.it) all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara;
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI IMPORTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiali di consumo e terreni di coltura per il servizio di procreazione medicalmente assistita per 60 mesi.

La fornitura di cui trattasi si compone di n° 19 lotti, e la conformazione del mercato di riferimento e gli ambiti dimensionali definiti risultano idonei a garantire l'ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) in tema di libera concorrenza

e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall'art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice.

Le quantità, riportate nell'Allegato A), al quale integralmente si rimanda, puramente indicative e non impegnative corrispondono a dati di consumato storico o in mancanza a presunzioni necessitate. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l'Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze imprevedute od imprevedibili alla data di stipula delle Convenzioni, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o comunque per cause di forza maggiore.

L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è di € **935.950,00** IVA ESCLUSA (euro Novecentotrentacinquemilanovecentocinquanta/00).

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio.

L'appalto è stato suddiviso in n. 19 lotti singoli, come dettagliatamente indicati e descritti nell'allegato n. "descrizione lotti e quantità".

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

**NUMERO GARA: 7815102**

N. LOTTI	DESCRIZIONE LOTTI	BASE D'ASTA COMEPLESSIVO (60 Mesi)	CIG
1	PIPETTE E PIASTRE	73.250,00 €	8363048D85
2	PIASTRE A POZZETTI	25.000,00 €	83630531A9
3	PIPETTE PASTEUR	25.000,00 €	83630574F5
4	VETRINI	3.000,00 €	83630639E7
5	MATERIALE PLASTICO PER CONGELAMENTO	25.700,00 €	8363068E06
6	ETICHETTE	5.000,00 €	8363072157
7	DETERGENTI	7.200,00 €	83630742FD
8	MICROPIPETTE	8.200,00 €	836307971C
9	MICROPIPETTE ASSISTED	17.250,00 €	83630818C2

10	MATERIALE STERILE	36.750,00 €	8363086CE1
11	PIPETTE	43.750,00 €	8363090032
12	MATERIALE PLASTICO STERILE	106.600,00 €	8363095451
13	CATETERI	12.000,00 €	836309979D
14	SUPPORTI	76.800,00 €	8363101943
15	TERRENI DI COLTURA	139.950,00 €	8363106D62
16	TERRENI DI COLTURA	300.000,00 €	83631100B3
17	TERRENI PER CONGELAMENTO	2.500,00 €	8363111186
18	PIASTRE DA SEDIMENTAZIONE	10.500,00 €	8363117678
19	ETICHETTE INCHIOSTRO E TONER	17.500,00 €	836311981E

#### **4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto è di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data di stipula del contratto.

##### **4.2 Opzioni e Rinnovi**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (proroga tecnica) In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione contraente, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "PATTO DI INTEGRITÀ", costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 A) Requisiti di Idoneità Professionale**

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **7.3 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

### **7.4. B) Requisiti di capacità economico-finanziaria.**

Possesso di un Fatturato specifico per forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell'appalto, al netto dell'IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore al valore del 10% per il lotto/lotti per cui si concorre.

Nel caso in cui l'operatore economico che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso del requisito di cui al presente paragrafo (ossia "il fatturato specifico per forniture analoghe, a quelle del settore di attività oggetto dell'appalto" eseguite nell'ultimo triennio) nella misura complessiva richiesta per la partecipazione a tutti i Lotti ai quali si intende concorrere, verrà ammesso a partecipare al/i solo/i lotto/i per il cui ammontare il requisito è soddisfatto, mentre verrà escluso dagli altri Lotti, in ragione del valore economico decrescente degli stessi.



Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che il requisito sopra riferito viene richiesto in considerazione della particolare complessità tecnico professionale e rilevanza sanitaria della fornitura oggetto del presente appalto ed è volto a garantire che il servizio venga svolto da operatori economici con un'adeguata solidità economico finanziaria ed esperienza nel settore oggetto della gara.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso di suddetto requisito, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione dell'appalto.

### **7.5 C) Requisiti di capacità tecnico-professionale.**

Esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell'appalto;

In caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva il requisito relativo all'iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al precedente punto A, deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete.

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui ai punti B e C del presente paragrafo devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel modo che segue:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:

- il requisito di cui al punto B deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete che eseguono il servizio. In particolare il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall'impresa mandataria;

- il requisito di cui al punto C deve essere posseduto dalla RTI nel suo complesso; in ogni caso l'impresa mandataria deve aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, almeno una fornitura analoga a quelle del settore di attività oggetto dell'appalto;

- Nell'ipotesi di raggruppamento verticale o misto, detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete per la parte della prestazione ad esse attribuita. A tal proposito si specifica che i requisiti di cui ai punti B e C afferiscono alla prestazione principale così come individuata all'art. 1 del presente disciplinare.

In caso di dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria tramite due dichiarazioni bancarie, le stesse devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BNL di Catanzaro IBAN:IT57G0100504400000000218010
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità almeno per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'Azienda appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 7, art. 93, Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli Operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli Operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si fa presente che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Qualora la Ditta sia in possesso di una o più delle certificazioni suddette, è tenuto a produrne copia, contestualmente alla cauzione, e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), Codice solo se tutte le Imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle Consorziato.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) Codice, da parte del Consorzio e/o delle Consorziato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

<b>N. LOTTI</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTI</b>	<b>BASE D'ASTA COMPLESSIVO</b>	<b>Garanzia provvisoria 1%</b>	<b>Garanzia provvisoria 2%</b>
1	PIPETTE E PIASTRE	73.250,00 €	732,50	1.465,00
2	PIASTRE A POZZETTI	25.000,00 €	250,00	500,00
3	PIPETTE PASTEUR	25.000,00 €	250,00	500,00
4	VETRINI	3.000,00 €	30,00	60,00
5	MATERIALE PLASTICO PER CONGELAMENTO	25.700,00 €	257,00	514,00
6	ETICHETTE	5.000,00 €	50,00	100,00
7	DETERGENTI	7.200,00 €	72,00	144,00
8	MICROPIPETTE	8.200,00 €	82,00	164,00
9	MICROPIPETTE ASSISTED	17.250,00 €	172,50	345,00
10	MATERIALE STERILE	36.750,00 €	367,50	735,00
11	PIPETTE	43.750,00 €	437,50	875,00
12	MATERIALE PLASTICO STERILE	106.600,00 €	1.066,00	2.132,00
13	CATETERI	12.000,00 €	120,00	240,00
14	SUPPORTI	76.800,00 €	768,00	1.536,00
15	TERRENI DI COLTURA	139.950,00 €	1.399,50	2.799,00
16	TERRENI DI COLTURA	300.000,00 €	3.000,00	6.000,00
17	TERRENI PER CONGELAMENTO	2.500,00 €	25,00	50,00

18	PIASTRE DA SEDIMENTAZIONE	10.500,00 €	105,00	210,00
19	ETICHETTE INCHIOSTRO E TONER	17.500,00 €	175,00	350,00

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi dell'articolo 65 del D.L. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, l'obbligo del pagamento del contributo in favore dell'ANAC è sospeso fino al 31/12/2020.

## **12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata dall'A.O. Pugliese – Ciaccio e raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio).

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'Allegato n.11 Disciplinare telematico.

I termini temporali sono riportati nell'Allegato n. 12 Timing di gara.

La predisposizione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi previste dal Sistema, che consentono di predisporre la:

- A) Documentazione amministrativa;
- B) Offerta tecnica;
- C) Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.aocatanzaro.it> nella sezione "Bandi & Gare" ed all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **almeno 240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, pubblicati in allegato agli atti di gara.

### **13. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI**

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Gli importi devono essere dichiarati in € (Euro).

**Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.

Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso di presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione richieste dal presente disciplinare e dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni riportate nell'allegato n. 11 Disciplinare telematico.

### **15.1 Domanda di Partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo l'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate dell'operatore economico concorrente o suo procuratore, in particolare:

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore e copia conforme della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, si richiede di indicare nel DGUE gli estremi della procura.

## **15.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara (all. n. 3).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato".

Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list"**

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ( ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter Codice – cfr. punto 21.3.1 n. 1 del presente Disciplinare [*Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56*].

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.4 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.5 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1. [*fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56*]** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda appaltante con delibera del Direttore Generale n. 160 del 17 luglio 2013 reperibile sul sito istituzionale [www.aocatanzaro.it](http://www.aocatanzaro.it) Codici di condotta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Azienda appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dall'Azienda appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

10. indica i seguenti dati: 1) domicilio fiscale, 2) codice fiscale, 3) partita IVA, 4) indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 5) l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice;

11. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:

a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali (art. 53, comma 5, lett. a), Codice (vedi allegato fac simile accesso agli atti);

**12.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**13.** indica, ad integrazione di quanto stabilito nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese e che le altre Imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

**14.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**15.** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 Codice**

**16.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**17.** (copia semplice) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

**15.3.3. In caso di AVVALIMENTO**

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta**, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice;
- e) copia del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- f) DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.**

#### **15.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l'allegato al disciplinare di gara (all. n. 7) da adattare a seconda della tipologia di concorrente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

##### **a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l'allegato al disciplinare di gara.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**-in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005,



il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**-in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. OFFERTA TECNICA**

**L'ammissione alla gara è subordinata all'invio delle schede tecniche di ogni singolo prodotto offerto, redatte in lingua italiana, sulle quali dovrà essere riportato il lotto di riferimento e il nome commerciale del prodotto, nonché la rispondenza alla normativa vigente, entro il termine previsto nel Timing di gara.**

L'offerta tecnica deve essere caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 11 "Disciplinare telematico" e contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE (dove richiesta) con indicazione della classe di appartenenza del dispositivo e dell'organismo notificato che ha rilasciato la medesima certificazione (allegare copia autentica della certificazione CE in corso di validità o copia con autocertificazione resa nei termini di legge del Certificato);
- b) scheda tecnica originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale dovranno essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici generali dei prodotti richiesti dal presente capitolato e dei requisiti specifici dei singoli lotti (**Allegato "A"**), nonché di tutti i parametri necessari per effettuare la valutazione qualitativa.

Con riferimento alla campionatura, si precisa che la mancata indicazione del lotto sul plico contenente la campionatura, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura di gara. All'interno del plico, ciascun campione dovrà recare il numero del lotto come indicato nell'Allegato "A". Il mancato numero del lotto e del riferimento su ciascun campione

comporterà la non valutazione della campionatura e la conseguente non ammissione della ditta alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

La campionatura dovrà essere consegnata entro il termine di la scadenza di presentazione offerte, al seguente indirizzo:

LABORATORIO DI P.M.A. SITO AL 3° PIANO SCALA C DEL P.O. PUGLIESE, VIALE PIO X N. 83 - 88100 CATANZARO- ref. CAPOSALA LAURA MAIULO.

Qualora l'operatore economico, in caso di richiesta d'accesso agli atti, intende limitare l'accesso all'offerta tecnica presentata, allega, nell'offerta tecnica:

b) Dichiarazione denominata: "Dichiarazione\_limiti\_accesso", nella quale l'operatore economico indica relativamente all'offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

c) In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto b) il concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica in formato digitale con le parti da segretare oscurate.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 11 'Disciplinare telematico' e contiene, a pena di esclusione, i prezzi complessivi dei lotti ai quali l'operatore economico intende partecipare; L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo la A.O. Pugliese - Ciaccio.

Si precisa che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- **se parziale;**
- **se condizionata;**
- **se indeterminata;**
- **se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.**

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico si impegna a mantenere l'offerta economica irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di prenderne visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Si precisa, altresì, che il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione del prezzo offerto è 2 (due); pertanto, in caso di valorizzazione di oltre 2 decimali, il sistema provvederà automaticamente all'arrotondamento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che

costituiscono/constituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall'art.48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## **18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

## **19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara, all'uopo nominato, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale, procederà in seduta riservata, trattandosi di gara telematica, alla verifica della documentazione e quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell'ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.

Il Seggio di gara preliminarmente procederà con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara per come ammesse dal Sistema e procederà a:

- a) all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
- b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
- c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- e) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20 APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, il RUP/Seggio di gara procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi a prendere visione della relativa graduatoria e procedere ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso importo/sconto, si procederà, in applicazione dell'articolo 77 del R.D. 827/1924, a richiedere ai concorrenti "ex aequo" un'offerta migliorativa; nel caso non venga effettuata dai concorrenti "ex aequo" alcuna

miglioria dell'offerta, oppure si manifesti nuovamente un importo/sconto identico, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP/Seggio di gara chiude la seduta pubblica e si procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP/Seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente all'Area Gestione Patrimonio che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Altre cause di esclusione relative all'offerta economica sono riportate all'art.7 dell'allegato n.4 Disciplinare telematico.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e procederà con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'A.O. Pugliese - Ciaccio si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente qualora in corso di vigenza dello stesso, il Soggetto aggregatore e/o con unione di acquisto temporanea tra aziende sanitarie dovesse stipulare apposita convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; tuttavia, non si farà luogo alla risoluzione ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o accordi quadro (ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge regionale n. 37/2014);

## **25. ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Gli ordinativi di acquisto vengono emessi dalla struttura competente aziendale.

Il Fornitore si obbliga a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell'orario e del luogo di consegna indicati di volta in volta negli ordinativi. I dispositivi devono essere contenuti in

confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento. Gli imballaggi dovranno riportare in caratteri ben leggibili descrizione del dispositivo, quantità contenuta e ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento. L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore.

Su ogni bolla di accompagnamento devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (n. lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell'ordine a cui si riferisce la spedizione).

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente entro **5 giorni lavorativi dall'ordine**, salvo casi d'urgenza in cui il Fornitore dovrà far fronte alle richieste con tempestività mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile.

Gli ordinativi rimasti inevasi dopo il termine suindicato, si considereranno annullati, salvo eventuali conferme.

La sottoscrizione del documento di trasporto, all'atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.

Di seguito, l'Azienda effettua le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa, apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico delle specialità.

All'operatore economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dall' Azienda, in caso di non rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguare la mancata rispondenza.

L' Azienda, dovrà pure verificare che all'arrivo della merce, i prodotti siano dotati del periodo di validità.

L'accettazione da parte dell' Azienda non solleva il fornitore della responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione dello stesso.

In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:

- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all'ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese; l' Azienda, in attesa della sostituzione, può procedere all'acquisto in danno presso terzi qualora ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, al risarcimento degli eventuali danni.

Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in conseguenza dell'inadeguatezza dell'imballaggio o del trasporto e trasferimento fino al magazzino dell' Azienda.

L'operatore economico è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'operatore economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.

Qualora l'operatore economico non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l'Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di conforme nota di credito.

## **26. SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI**

L'operatore economico è tenuto a fornire unicamente il prodotto aggiudicato. Un'eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte dell'Azienda.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto, ponga in commercio nuovi prodotti (aggiornamento tecnologico), che sostituiscano quelli aggiudicati e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, deve proporre all'Azienda la sostituzione dei prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara. L'Azienda si riserverà la facoltà di accettare tale sostituzione.

E' fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto nel termine di tempo e nelle modalità indicate dalle Aziende.

## **27. PENALI**

L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando:

1. si rende colpevole di manchevolezze e/o deficienze della qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati. L'amministrazione appaltante applicherà una penale fino al 20% calcolato sull'ammontare netto della fornitura e in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto della AO Ciaccio di risolvere il contratto;
2. si rende colpevole di ritardo della consegna dei beni oggetto dell'appalto. L'amministrazione appaltante applicherà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
3. non adempia o adempia con ritardo all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi di cui ai precedenti articoli. L'amministrazione appaltante applicherà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vanta crediti sufficienti a compensare l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Perdurando il ritardo nella consegna, la Stazione Appaltante potrà dichiarare rescisso il rapporto contrattuale a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a fornirsi da altri fornitori addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese che dovesse derivare dall'applicazione di prezzi meno favorevoli per la stazione appaltante.

## **28. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fase dell'esecuzione contrattuale sarà gestita ai sensi dell'art. 101 del Codice dal DEC nella persona della Dr.ssa Rita Morrillo.



## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **30. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

### **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

**Si precisa, altresì che:**

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

## **IL RUP**